

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

15 marzo 2019

Alle aziende associate

COMUNICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI USURANTI

Si ricorda che le aziende che dovessero utilizzare lavoratori adibiti a lavorazioni così dette usuranti (lavorazioni usuranti svolte nel corso dell'anno 2018), dovranno darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali entro la **data del 31 marzo 2018 per via telematica attraverso il modello Lav_Us**.

Si ricorda che tale invio deve essere effettuato ai fini del monitoraggio annuale di tutte le lavorazioni usuranti previste dal D.Lgs n. 67/2011.

Coloro i quali sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, hanno diritto ad usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. In relazione a ciò, l'art. 5 del D.Lgs n. 67/2011, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione delle lavorazioni "particolarmente faticose e pesanti" con riguardo al lavoro notturno continuativo con periodicità annuale e all'inizio del lavoro a catena entro n. 30 giorni dall'inizio di tali lavorazioni (l'omissione di tali comunicazioni è punita con una sanzione amministrativa).

La comunicazione obbligatoria riguarda le seguenti categorie di lavorazioni:

1. lavoro usurante così come definito dall'art. 2 D.M Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999;
2. lavoro usurante notturno come indicato dall'art. 1 del D.Lgs n. 66/2003;
3. lavoro usurante a catena. Lavorazioni indicate all'art. 1 comma 1°, lettera c) del D.Lgs n. 67/2011 ed elencate nell'allegato n. 1 dello stesso decreto;
4. lavoro usurante dei conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a n. 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, come previsto dall'art. 1 comma 1°, lettera d) del D.Lgs n. 67/2011.

Adempimenti

I datori di lavoro (o gli intermediari abilitati) comunicano in via telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione del modello Lav_Us. Per la compilazione di tale modello on-line, i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge devono accreditarsi al sistema con le modalità indicate dal Ministero del Lavoro nell'apposita sezione del portale "Cliclavoro", raggiungibile dal seguente link: <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/login.aspx>

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile consultare il Sito istituzionale al seguente indirizzo:

<http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavori-usuranti.aspx>

Segnaliamo inoltre che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria per la presentazione della domanda per l'accesso al beneficio del trattamento pensionistico anticipato. Tale documentazione deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro, accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante. Inoltre la documentazione deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate ora per allora.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

